

Protocollo num. del
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

OGGETTO: Bando di selezione per l'attribuzione di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010.

Richiamata la delibera/il decreto del mercoledì 9 settembre 2026 del DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN", di richiesta di attribuzione di n. 1 Incarico di ricerca dal titolo "Riconoscere per valorizzare", SSD - GSD PAED-02/A - 11/PAED-02; a valere su fondi del Dipartimento CUP: , per l'esclusivo svolgimento di attività di assistenza alla ricerca, secondo il piano di attività allegato;

Considerato che le sopra richiamate esigenze di assistenza alla ricerca rappresentate dal DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" possono essere soddisfatte mediante l'indizione di una procedura pubblica di selezione;

Vista la normativa richiamata all'art. 13 del presente bando;

DISPONE

Art. 1 – Oggetto della selezione e attività da svolgere

Di indire una procedura di valutazione comparativa mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio per l'attribuzione di n. 1 Incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, dal titolo "Riconoscere per valorizzare".

L'attività sarà svolta secondo il piano di attività allegato e sotto la supervisione di un tutor individuato dalla struttura nel/la PROF. PATRIZIA SANDRI, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito.

La sede prevalente dell'attività sarà: DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN", Via Filippo Re 6 40126 BOLOGNA.

Art. 2 - Durata e importo dell'incarico di ricerca

L'incarico di ricerca ha durata di 12 mesi.

L'importo lordo percipiente annuo dell'incarico di ricerca è pari a € 22.800,00. L'importo verrà erogato in rate mensili posticipate di pari importo.

Art. 3 – Requisiti di ammissione

Possono partecipare alle selezioni i giovani studiosi italiani o stranieri in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, conseguito da non più di sei anni, appartenente alle classi:

LM-85 BIS SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

.....
Possono altresì partecipare alla selezione i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero da non più di sei anni. In tal caso, alla domanda dovranno essere allegati documenti utili a consentire alla Commissione esaminatrice di pronunciarsi in merito all'equivalenza. Il titolo deve essere ufficiale nel sistema universitario di riferimento, rilasciato da un'istituzione ufficialmente accreditata nel paese di origine, e deve essere riconosciuto equivalente dalla Commissione giudicatrice, per natura, livello e corrispondenza disciplinare, ai titoli italiani sopra indicati, ai soli fini del conferimento dell'incarico. Nei sistemi universitari esteri che prevedono un percorso unico di studi che integri la laurea di secondo livello e il dottorato e che rilascino un titolo unitario, la Commissione giudicatrice valuta la corrispondenza del titolo, anche se di livello superiore.

I candidati che ne siano già in possesso alla data di scadenza del bando possono allegare il decreto di riconoscimento accademico del titolo (rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980, ex equipollenza, o dell'art. 38 del D. Lgs. 165/2001)

Non è consentita la partecipazione alla presente procedura a:

- personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 (RTT, Rtd a e Rtd b)
- coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che propone l'attivazione del contratto ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- coloro che abbiano già fruito di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 presso l'Università di Bologna o altre università italiane, statali, non statali o telematiche, o presso gli enti di cui al

comma 1 del medesimo articolo, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- coloro che abbiano già fruito di contratti di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis della Legge 240/2010) e di incarichi di ricerca (art. 22-ter, della Legge 240/2010), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata esclusivamente mediante modalità telematica accedendo al sito internet: <https://concorsi.unibo.it>, previa procedura di registrazione personale come da istruzioni indicate nella stessa procedura web. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato a pena di esclusione il giorno lunedì 28 settembre 2026 alle ore 23:59 - Europe/Brussels.

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata dalla data indicata nella ricevuta trasmessa con modalità telematica al candidato.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. cognome e nome;
2. data e luogo di nascita;
3. cittadinanza;
4. residenza;
5. l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
6. (se cittadini italiani) di essere iscritti nelle liste elettorali, ovvero di non esserlo, indicando i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
7. di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate (la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso) ed i procedimenti penali pendenti. La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé causa ostativa all'assunzione e sarà cura della Struttura accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e attitudinali per espletare l'attività;
8. il possesso del titolo di studio richiesto all'art. 3 del presente bando con le relative informazioni;
9. di essere in possesso dell'idoneità fisica per lo svolgimento dell'incarico
10. di non essere assunti a tempo indeterminato presso le istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 (università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382);
11. di non aver fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010 (RTT, Rtd a e Rtd b);
12. di non avere un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, o con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
13. di non aver già fruito di incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 240/2010 presso l'Università di Bologna o altre università italiane, statali, non statali o telematiche, o presso gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente i 3 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
14. di non aver già fruito di contratti di ricerca (art. 22 della Legge 240/2010), di incarichi post-doc (art. 22-bis della Legge 240/2010) e di incarichi di ricerca (art. 22-ter, della Legge 240/2010), anche se conferiti o stipulati da parte di istituzioni diverse, per un periodo che, sommato alla durata prevista dell'incarico messo a bando, superi complessivamente gli 11 anni, anche non continuativi. Ai fini del calcolo della sopracitata durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
15. per i soli cittadini stranieri, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento.

Eventuali comunicazioni verranno trasmesse ai candidati esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione. L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna non assume alcuna responsabilità

in merito al mancato ricevimento dell'e-mail. È, comunque, cura dei candidati tenersi informati consultando il sito web del concorso per reperire le informazioni necessarie sulla selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare:

- il curriculum scientifico-professionale;
- le pubblicazioni nel numero massimo complessivo di 1;
- l'eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile ai fini della valutazione dei titoli, a integrazione del curriculum (max 5 allegati);
- la copia di un documento di identità in corso di validità.

Sarà valutabile solo quanto effettivamente allegato alla domanda di partecipazione.

I documenti, le pubblicazioni e i titoli in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola possono essere prodotti nella lingua di origine. I documenti e i titoli redatti in altre lingue devono essere presentati nella lingua d'origine con allegata una traduzione in italiano o inglese. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 5 – Adempimenti obbligatori dei candidati previsti a pena di esclusione

Determineranno l'esclusione automatica dalla procedura selettiva:

- Mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell'istanza di partecipazione;
- Mancanza del requisito previsto dall'art. 3 del presente avviso.

Tutti i candidati sono ammessi alle selezioni con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione; l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dalla selezione stessa.

Art. 6 – Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata con disposizione del Responsabile della Struttura ed è composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca, esperti nella materia del bando e individuati dalla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto e, di norma, inquadrati nel settore scientifico disciplinare o in subordine nel gruppo scientifico disciplinare in cui è bandita la procedura.

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.

La Commissione nomina al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante.

Della nomina della Commissione è dato avviso sul sito Web dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Art. 7 – Valutazione comparativa dei candidati

La valutazione dei candidati è svolta mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni e colloquio ed è volta a verificare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca oggetto del bando. Il punteggio finale, pari ad un massimo di 100 punti complessivi, è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e nel colloquio, volto a valutare la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento alle attività oggetto di selezione.

Sono attribuibili massimo 60 punti alla valutazione di titoli e pubblicazioni e massimo 40 punti al colloquio.

Il Regolamento all'art. 10 stabilisce che sono oggetto di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:

- la coerenza del titolo di studio per l'accesso alla selezione con il progetto oggetto del bando: fino ad un massimo di 25 punti;
- la coerenza di ulteriori titoli di studio con il progetto oggetto del bando: fino a un massimo di 10 punti;
- le pubblicazioni presentate in termini di originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza con il progetto oggetto del bando. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali: fino a un massimo di 10 punti;
- altri titoli collegati ad attività precedentemente svolte (es: borse di studio, partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, tirocini e stage formativi, ecc.) debitamente attestati: fino a un massimo di 15 punti. Nell'ambito di quanto definito all'art. 10 del Regolamento di Ateneo, viene stabilito che i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati saranno valutati secondo i criteri riportati nell'Allegato al bando. Nel medesimo allegato sono inoltre stabiliti i seguenti criteri di valutazione per il colloquio, che terrà conto anche degli aspetti motivazionali e attitudinali, nonché della capacità di esposizione e di sintesi. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i punteggi attribuibili ai criteri individuati nell'allegato, nel rispetto dei punteggi massimi previsti dal Regolamento. A seguito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 40/60 sono ammessi al colloquio

Il colloquio si svolgerà in lingua italiana, verrà inoltre accertata l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio è in forma pubblica, in modo da assicurare la massima partecipazione.

L'elenco degli ammessi al colloquio verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito bandi, gare e concorsi <https://bandi.unibo.it/ricerca/incarichi-di-ricerca> il giorno 02/10/2026.

Il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 11:30 in modalità telematica.

In caso di colloquio in modalità telematica verrà utilizzato lo strumento della teleconferenza in audio e video mediante la piattaforma Teams (la postazione da cui si sosterranno le prove dovrà essere dotata di webcam - indispensabile per il riconoscimento - di microfono e cuffie e/o casse audio).

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Coloro che sono in possesso di cittadinanza di un paese dell'Unione Europea devono presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare il solo passaporto.

La mancata o tardiva presentazione al colloquio, nella data e nell'ora stabilita, ancorché dovuta a cause di forza maggiore, verrà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.

Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 28/40. Per chi ha superato entrambe le prove, il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nell'esame dei titoli e delle pubblicazioni e nel colloquio.

Per informazioni rivolgersi al numero di telefono/all'indirizzo e-mail dipsceduc.info@unibo.it.....

Art. 8 – Formulazione della graduatoria

Terminati i colloqui, la Commissione redige una graduatoria di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Responsabile della Struttura, pubblicato sul Portale di Ateneo, ed ha validità di 6 mesi.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza.

I vincitori, nel caso in cui abbiano conseguito il titolo di studio in un paese non appartenente all'Unione Europea, dovranno trasmettere alla Struttura documento utile ai fini della dichiarazione di autenticità ed equivalenza del titolo di secondo livello conseguito (es. Diploma Supplement, Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dalle Autorità diplomatiche italiane nel Paese in cui è stato conseguito il titolo, attestazione di autenticità e comparabilità rilasciata da centri come ENIC-NARIC) entro 30 giorni dal decreto di approvazione degli atti della selezione. Per informazioni sulla specifica documentazione da presentare si consiglia di consultare la seguente pagina del Portale di Ateneo: <https://www.unibo.it/it/studiare/iscrizioni-tasse-e-altre-procedure/lauree-e-lauree-magistrali/traduzione-autenticita-e-valore-dei-titoli-di-studio-esteri>. Verrà disposta la decadenza dal diritto alla stipula del contratto nel caso in cui i documenti non pervengano alla Struttura entro tale termine.

Art. 9 – Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con la Struttura un contratto per incarico di ricerca, che dovrà essere sottoscritto nel termine assegnato dalla Struttura stessa.

La mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dalla Struttura comporta la decadenza dal diritto alla stipula.

Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale, dal Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie.

Il contratto individuale specifica le cause di risoluzione del contratto e i termini di preavviso. È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'incarico di ricerca, di durata iniziale inferiore ai 36 mesi, può essere prorogato oppure rinnovato per motivate esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare dell'incarico di ricerca è impegnato, su proposta del tutor, con delibera della Struttura che ha attivato l'incarico, accertati la copertura finanziaria e il rispetto del limite di spesa di Ateneo.

Proroga e rinnovo concorrono al limite massimo di tre anni di incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 10 – Diritti e doveri

Con la stipula del contratto, il contraente assume il diritto e l'obbligo di svolgere l'attività di cui al piano di attività allegato, sotto la supervisione del tutor, senza vincoli di subordinazione e orario di lavoro predefinito e senza avvalersi di sostituti.

I titolari di incarichi di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari dell'area medica possono svolgere attività assistenziale esclusivamente in relazione alle esigenze dell'attività di introduzione alla ricerca e all'innovazione, con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il titolare di incarico di ricerca si impegna a rispettare quanto previsto nel Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca, nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento recante il codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle molestie morali e sessuali e la disciplina della/del consigliera/e di fiducia e nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo.

Il titolare di incarico di ricerca si impegna altresì ad adempiere agli obblighi di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro nonché in tema di protezione dei dati personali.

Al termine dell'incarico, il titolare dello stesso dovrà presentare al Consiglio della struttura una dettagliata relazione sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dal parere del tutor.

Art. 11 – Incompatibilità e ulteriori incarichi

L'incarico di ricerca non è compatibile con la contestuale:

- a. frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
- b. titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- c. titolarità di altri incarichi di ricerca anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- d. titolarità di assegni di ricerca ex art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
- e. titolarità di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.

Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo è compatibile con l'incarico di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio della Struttura su parere motivato del responsabile scientifico e verifica che l'attività ulteriore rispetto all'incarico di ricerca non determini una situazione di conflitto di interessi e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività.

I titolari di incarichi di ricerca possono partecipare a procedure selettive per il conferimento di incarichi di insegnamento, di tutorato o di formazione linguistica a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010, nel limite massimo, cumulativamente inteso, di 120 ore per anno accademico, di cui non più di 80 ore per attività di insegnamento, e previo ottenimento da parte del titolare dell'incarico di ricerca della relativa autorizzazione rilasciata dal Direttore del Dipartimento sentito il tutor.

L'incarico di ricerca non dà luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né può essere computato ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento

I dati personali trasmessi da ciascun candidato ai fini della partecipazione alla presente selezione, nonché per la redazione del contratto, sono raccolti da DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE "GIOVANNI MARIA BERTIN" nonché dall'Area Personale, Settore Selezione e Contratti, e trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e dal GDPR UE n. 679/2016, per le finalità indicate nel presente bando e per il periodo strettamente necessario.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte di ciascun candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali affinché:

- il proprio nominativo e gli esiti della selezione che lo riguardano siano pubblicati nella sezione dedicata del sito web istituzionale di Ateneo;
- la documentazione presentata sia oggetto di accesso agli atti da parte di altri candidati che potranno utilizzarla soltanto a tutela dei propri interessi personali.

Il candidato, partecipando alla presente selezione, dichiara di avere preso visione dell'informativa dedicata e reperibile al link: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informative-per-soggetti-terzi-che-abbiano-contatti-anche-occasionalmente-con-ateneo>.

Il responsabile della procedura Dott. Chiara Delia.

Per informazioni di natura amministrativa sul presente bando rivolgersi a Sara Casertano, sara.casertano3@unibo.it, +39 051 20 9 1489.

Art. 13 – Normativa di riferimento

La normativa in base alla quale viene emanato il presente bando è la seguente:

- L. 240/2010 e, in particolare, l'art. 22-ter;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445;
- L. del 07 agosto 1990, n. 241;
- D.M. 592 del 6 agosto 2025;
- Regolamento per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, emanato con D.R. n. 162/2025 prot. n. 352688 del 14/10/2025

In data,

La Direttrice del Dipartimento

Prof.ssa Ira Vannini

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e
ss.mm.ii